

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GULLO DOMENICO

Seduta del 31/01/2020

### FATTO

Con riferimento ad un contratto di prestito da rimborsarsi mediante cessione del quinto della retribuzione mensile, stipulato in data 21.06.2011 ed anticipatamente estinto nel mese di agosto 2016, in corrispondenza della rata n. 61, il ricorrente si rivolge all'Arbitro al quale chiede di accertare il proprio diritto ad ottenere il rimborso dell'importo complessivo di € 2.298,60 a titolo di commissioni ed oneri non goduti, oltre al rimborso delle spese di assistenza tecnica sostenute, non quantificate nell'ammontare.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce – con riferimento alle commissioni di attivazione – il carattere *up front* del costo, trattandosi di oneri che remunerano le attività connesse all'attivazione del prestito. Quanto alle commissioni di gestione, la banca ne riconosce la natura recurring sottolineando che, in sede di conteggio estintivo, è stato riconosciuto al ricorrente il rimborso di euro 493,87 per le quote non maturate, calcolato secondo i principi contabili internazionali IFRS-IAS. Il resistente precisa, inoltre, che le commissioni d'intermediazione non sono retrocedibili, essendo dirette a remunerare attività prodromiche alla stipulazione del contratto, svolte dal mediatore creditizio incaricato. Con riferimento agli oneri assicurativi, l'intermediario precisa che il ricorrente non ha sostenuto nessun costo per la garanzia del rischio impiego, mentre – con riferimento al rischio vita – la banca ha provveduto a trasmettere la richiesta di rimborso alla compagnia che si è dichiarata disposta al rimborso di €193,84. Ciò premesso, la banca ha proposto, già in sede di riscontro al reclamo, una definizione transattiva della controversia, mostrandosi disponibile a riconoscere l'importo di euro 730,49 ma la proposta non è stata accettata dal

ricorrente. Alla luce di ciò, l'intermediario chiede, in via principale, il rigetto del ricorso e, in via subordinata, circoscrivere l'importo da rimborsare a quello proposto in sede di riscontro al reclamo, pari ad euro 730,49.

## DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento secondo i termini di seguito precisati.

La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti dal cliente in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione di quote mensili della retribuzione, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Questo Collegio, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/ 18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri) e della successiva decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro dell'11 dicembre 2019, n. 26525, ritiene che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principi di diritto: 1. L'importo di imposte e tasse, spese vive di istruttoria, compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un obiettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

2. Fermo restando quanto detto sub 1., qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo up-front ovvero recurring.

3. La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.

4. Posto che il Collegio di coordinamento ha affidato a ciascuno Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intelligibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività del diritto europeo, perché, prescindendo dal piano di ammortamento convenuto tra le parti di ciascun contratto, garantisce l'uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risolto), ma dalla legge, e specificamente nei principi in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebito. Tali principi devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come recurring ovvero up-front,



secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come recurring (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli up-front.

Nel caso di specie, i costi di attivazione, di gestione e le spese di istruttoria dovranno essere rimborsate al ricorrente secondo il criterio *pro rata temporis* lineare. Quanto alla commissione di intermediazione, l'intermediario non ha fornito al Collegio giudicante un oggettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver corrisposto a terzi il costo delle spese sostenute dal cliente, pertanto anch'esse dovranno essere retrocesse al ricorrente in proporzione al periodo di ammortamento non goduto.

Ciò premesso, il resistente sarà tenuto al rimborso in favore del ricorrente dell'importo di € 2.052,15 secondo il prospetto di seguito riportato:

Commissioni di attivazione	1.245,36	612,30		612,30
Spese di istruttoria	300,00	147,50		147,50
Commissioni di gestione pratica	1.351,24	664,36	493,87	170,49
Costi di intermediazione	1.968,00	967,60		967,60
Premio assicurativo ramo vita	708,00	348,10	193,84	154,26
<b>Totale</b>				<b>2.052,15</b>

La domanda di rimborso delle spese difensive sostenute non può trovare accoglimento, in quanto non contenuta nel preventivo reclamo ed in considerazione della natura seriale del ricorso.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 2.052,15. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA